



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5605 del 2001, proposto da Galassi Giovanni e Catracchia Marcella, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Ge, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia ed in Roma, via Chiaramonte Gulfi, 13;

contro

Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Albesano, con domicilio digitale come da Registri Giustizia ed in Frascati, piazza G.Marconi, 3;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 27309 del 19.02.2001 di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n.12886 del 22.07.1997 e connessa immissione in possesso per acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Frascati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frascati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 il dott. Filippo Maria Tropiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha impugnato la determina indicata in epigrafe, con la quale il competente ufficio del Comune di Frascati ha accertato l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n.12886 del 22 luglio 1997 delle opere abusive erette in via Sant'Ireneo 28 (meglio descritte in atti), ritenendola titolo per l'immissione in possesso e per la conseguente trascrizione nei RRII ai fini dell'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale

Gli esponenti hanno lamentato l'illegittimità dell'atto in forza di articolati motivi di diritto e ne hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di tutela cautelare.

Si è costituito il Comune di Frascati, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 3766 del 7 giugno 2001, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell'atto gravato sino alle determinazioni comunali sulla domanda di sanatoria ex art. 13 legge 47/1985.

La causa è stata quindi chiamata all'udienza pubblica del 24 aprile 2020 e quivi trattenuta in decisione.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio che, come emerge dalle produzioni documentali in atti, i ricorrenti hanno presentato in data 13 dicembre 2004 (prot. n. 40734) domanda di condono ai sensi della Legge n.326/2003 per il manufatto abusivo di cui è causa, domanda sulla quale l'amministrazione ancora non si è espressa.

Ne deriva, in linea con la giurisprudenza conforme e consolidata, l'improcedibilità del ricorso, giacché la presentazione dell'istanza di sanatoria delle opere realizzate produce l'improcedibilità del gravame proposto avverso l'ordinanza di demolizione delle stesse nonché avverso il susseguente accertamento dell'inottemperanza atteso che, nel caso di accoglimento dell'istanza, le opere risultano legittimate, mentre nell'ipotesi di rigetto, l'amministrazione provvederà a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere (ex multis TAR Napoli n. 2793/2013; TAR Venezia n.289/2020).

In sostanza, in presenza dell'esercizio della facoltà straordinaria riconosciuta dalla legge, il provvedimento repressivo originario perde efficacia in quanto destinato ad essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l'amministrazione tenuta al completo riesame della fattispecie, con conseguente traslazione dell'interesse ad impugnare sul futuro provvedimento, che, eventualmente, respinga la domanda di condono e disponga di nuovo la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e le spese compensate tra le parti in causa, in presenza dei presupposti di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Stralcio -, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 84 comma DL n.18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente FF

Rita Luce, Primo Referendario

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO